



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 4055] “Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti, tratto Ravenna - Jesi ed opere connesse”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 13 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3416 del 15 maggio 2020, allegato al decreto di compatibilità ambientale DM n. 10 dell'11 gennaio 2021.
<i>ID Fascicolo</i>	8275
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 781 del 3 luglio 2023, acquisito al prot. 113693/MASE del 12 luglio 2023.

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 26/07/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 26/07/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato

in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo; **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM n. 10 dell'11 gennaio 2021, relativo al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti, tratto Ravenna - Jesi ed opere connesse", proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto denominato "Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti, tratto Ravenna - Jesi ed opere connesse", subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali, tra le altre, della condizione ambientale n. 13 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3416 del 15 maggio 2020, allegato al decreto di compatibilità ambientale DM n. 10 dell'11 gennaio 2021, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero della Transizione Ecologica (oggi, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica);

CONSIDERATO che la sopra citata condizione ambientale n.13 prevede quanto segue:

"La data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere dovranno essere comunicati tempestivamente (almeno 30 gg. prima) alle competenti Soprintendenze, Regioni, ARPA, Province, Autorità di Bacino e Consorzi di Bonifica e ai Comuni interessati all'opera".

VISTA l'istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., con prot. ENCOS/CENOR/379/MUS dell'11 febbraio 2023, acquisita al prot. 20414/MiTE del 18 febbraio 2022, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 13;

CONSIDERATO che, con nota prot. 94293/MASE del 9 giugno 2023, la Divisione V – Procedure di Valutazione Ambientale della Direzione generale valutazioni ambientali ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. A.13;

ACQUISITO il parere n. 781 del 3 luglio 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 113693/MASE del 12 luglio 2023, costituito da n. 4 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“la Condizione Ambientale n. 13 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale del DM n. 10 del 11.01.2021, relativa al progetto “Rifacimento metanodotto Ravenna - Chieti, tratto Ravenna - Jesi ed opere connesse NON risulta ottemperata, ma è ottemperabile, in quanto potrà essere successivamente valutata, per i singoli lotti in cui è stata suddivisa la realizzazione dell’opera, a seguito della comunicazione delle informazioni all’uopo necessarie all’approfondirsi dell’avvio delle relative operazioni di cantiere”*, per le seguenti motivazioni: *“ la documentazione presentata dal Proponente fornisce una serie di elementi utili ai fini della verifica di ottemperanza, ma non soddisfa appieno le richieste necessarie all’ottemperanza della Condizione Ambientale n. 13”*.

CONSIDERATO pertanto che, al fine dell'ottemperanza della condizione ambientale n. 13, la SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere a trasmettere documentazione atta a riscontrare quanto evidenziato nel citato parere n. 781 del 3 luglio 2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1 Esito valutazione

1. Sulla base del parere n. 781 del 3 luglio 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel medesimo parere, che ne costituisce parte integrante, si ritiene non ottemperata la condizione ambientale n. 13 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3416 del 15 maggio 2020, allegato al decreto di compatibilità ambientale DM n. 10 dell'11 gennaio 2021.

2. Al fine della verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 13, la SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere a trasmettere adeguata documentazione atta a riscontrare quanto evidenziato nel citato parere n. 781 del 3 luglio 2023.

Art.2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà notificato alla SNAM Rete Gas S.p.A. e alle regioni Emilia Romagna e Marche, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)